

Incidenti: i testimoni vanno indicati subito

Chi non comunica all'assicurazione, con la denuncia di sinistro o nei 60 giorni successivi dalla richiesta dell'assicurazione stessa, il nome e il cognome dei testimoni perde la possibilità di chiamarli in causa.

Chi non indica subito all'assicurazione il nome dei testimoni intervenuti sul luogo dell'incidente stradale, perde la possibilità di valersene poi in una eventuale causa per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre non si potrà più testimoniare per più di 3 volte nell'arco di cinque anni, altrimenti si verrà segnalati dal giudice alla Procura della Repubblica. Sono queste le novità appena introdotte con il decreto concorrenza approvato dal Parlamento. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa succede in caso di **incidenti stradali** e come funziona l'obbligo di **indicare subito i testimoni**.

Testimoni da indicare subito

Nel caso di **incidenti stradali** senza feriti (con danni solo alle auto), l'automobilista che chiede il risarcimento alla propria assicurazione ha l'obbligo di **indicare i testimoni** sin dalla denuncia di sinistro. Se non lo fa, a ricordargli tale obbligo è la stessa assicurazione con una lettera raccomandata da spedirgli entro 60 giorni dalla suddetta denuncia; l'assicurato deve rispondere nei 60 giorni successivi specificando i nomi e le generalità di coloro che hanno assistito al sinistro e che sono in grado di testimoniare (anche in causa) sulle modalità dello scontro. Solo i testimoni che sono stati identificati e segnalati seguendo tale procedura potranno essere chiamati davanti al giudice a confermare la versione dell'assicurato; diversamente quest'ultimo perde il diritto alla prova testimoniale, fatto salvo quanto risulta dai verbali degli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente. Ma se l'identificazione tempestiva si rivela impossibile, il giudice può comunque disporre l'audizione di testimoni.

Divieto di testimoniare più di 3 volte in cinque anni

La stretta ai «testimoni di mestiere» viene anche da un'altra importante previsione contenuta nel predetto decreto: se, in cinque anni consecutivi, una persona ha testimoniato in almeno tre cause per incidenti stradali, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per eventuali accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza.

Testimoni da indicare solo nelle cause con danni a cose

Come anticipato, le nuove regole non si applicano al caso di **incidente stradale con feriti**. Questo significa che, nei sinistri con danni più consistenti, il nome dei testimoni può "saltare fuori" anche all'ultimo minuto, ad esempio a causa già iniziata. E ciò perché quando uno dei conducenti ha subito un trauma fisico (anche minimo), la sua lucidità nella ricerca dei testimoni al momento stesso del sinistro potrebbe venir meno. Invece, in tutti gli altri casi in cui l'incidente stradale abbia comportato solo danni alle automobili, l'assicurato che intende ottenere il risarcimento dall'assicurazione deve, nell'immediatezza, ricercare il nome dei testimoni e il loro recapito per poterli poi citare in giudizio.

Garanzie per l' Assicurato

Onde evitare che il danneggiato, ignaro di tale importante limitazione, dimentichi di indicare il nome dei testimoni nella denuncia di sinistro (con conseguente decadenza dal diritto di difesa in tribunale) viene previsto l'obbligo per la stessa assicurazione di ricordarglielo con una lettera raccomandata a.r. da spedire entro 60 giorni dal sinistro ed a cui rispondere nei successivi 60 giorni.

Il testo della norma sull'obbligo di indicare i testimoni dell'incidente

Si riporta, qui di seguito, il testo della nuova legge che impone, in caso di incidente stradale, l'**obbligo di indicazione preventiva del nome dei testimoni**.

In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare
».